

Avv. Patrizia Averaimo
Patrocinante in Cassazione
Via Mazzini 3- 04023 FORMIA (LT)
Tel./fax 0771/010757
C..F. VRMPRZ56L50F839O
avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

Avv. Concetta Gaudino
I Trav. Colagrosso 7
04023- FORMIA (LT)
Tel/fax 0771/770048
C.F.GDNCCT69L48H501F
avvconcettagaudino@puntopec.it

**TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.
con istanza cautelare ex artt.669 quater e 700 c.p.c.
e con istanza di pubblicazione per pubblici proclami ex art. 151
c.p.c.**

Per: il Prof. **Scuccimarra Tommaso**, nato a Roma il 07/03/1971, e residente in Gaeta (LT) alla Via G. Mameli n 1 (C.F.: SCCTMS71C07H501E), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Averaimo(C.F. VRMPRZ56L50F839O) e Concetta Gaudino (C.F.: GDNCCT69L48H501F) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia (LT) I Trav. Colagrosso n. 7, giusta procura a margine del presente atto. Si chiede di effettuare ogni comunicazione di cancelleria nonché le notifiche al seguente indirizzo digitale (pec: avvconcettagaudino@puntopec.it ovvero al n. di fax 0771-770048

- ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588) elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del direttore p.t. (C.F. 80039860632), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO-UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80004180594)), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12

- resistenti –

e nei confronti di



tutti i docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della provincia di Latina Fascia I per la classe di concorso ADMM Sostegno nella scuola secondaria di I grado destinatari di proposta di contratto a tempo determinato finalizzata alla nomina in ruolo per l'a.s. 2021/2022 come da decreto ministeriale n. 893 del 27/08/2021 -controinteressati –

FATTO

- 1) Il Prof. Scuccimarra Tommaso è inserito nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della provincia di Latina per le seguenti classi di concorso: **Fascia 1 ADMM** Sostegno Scuola secondaria di I grado – Elenchi Aggiuntivi – alla posizione **n. 74** con **punti 61,00- Fascia 1 ADSS** Sostegno Scuola secondaria di II grado- **Fascia 2 A019** Filosofia e Storia- **Fascia 2 A029** Musica Istituti secondari di II grado- **Fascia 2 A030** Musica nella scuola secondaria di II grado- **Fascia 2 AB56** Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (doc. 1);
- 2) Per l'a.s. 2021/2022 presentava in data 21/08/2021 sull'apposita piattaforma POLIS- Presentazione on line delle Istanze- del Ministero dell'Istruzione domanda di supplenza per le suddette classi di concorso per l'Ambito territoriale di Latina, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui al D.L. 73/2021 art. 59 4° comma necessari a partecipare alla nomina in ruolo (doc.2), come da Avviso del Ministero dell'Istruzione del 9 agosto 2021 (doc. 3)
- 3) Precisamente, nella domanda sono presenti due sezioni, entrambe debitamente compilate: la prima, oggetto del presente ricorso, relativa alla possibilità straordinaria di incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo **per la sola classe di concorso ADMM** sulla base di specifici requisiti, pienamente soddisfatti, di cui al citato art. 59 c. 4 D.L. 73/2021; la seconda, relativa alla possibilità ordinaria di supplenza a tempo determinato, non finalizzata al ruolo, per tutte le classi di concorso).



- 4) Il D.L. 73/2021 ha previsto in via straordinaria che i posti ancora vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo (ovvero dopo le procedure prioritarie previste ordinariamente per legge: concorsi ordinari, concorsi straordinari, graduatorie a esaurimento, abilitazioni ecc.) siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nel corso del quale gli stessi svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare per i candidati valutati positivamente. Superate le prove, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 **nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.**
- 5) Con D.M. 242 del 30 luglio 2021 (doc. 4) il Ministero dell'Istruzione disciplinava le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze nonché le modalità di espletamento della suddetta prova e con Circolare n. 25089 del 6/08/2021 dettava le istruzioni e indicazioni operative in materia (doc. 5);
- 6) Con decreto n. 893 del 27/08/2021 (doc.6) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio individuava i docenti inseriti nella I fascia della Graduatoria Provinciale quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4° del Decreto legge n. 73 del 2021, indicando a fianco di ciascun destinatario il codice meccanografico relativo alla sede di lavoro assegnata;
- 7) Il ricorrente, individuato nel decreto quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo per la classe di concorso ADMM- Sostegno nelle scuole secondarie di I grado, veniva, erroneamente, assegnato alla sede di Ponza LTMM826012 Istituto Comprensivo "C. Pisacane", **ultima preferenza espressa nella domanda** (alla posizione n. 82), stipulando con detto Istituto



contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 13/09/2021 (doc.7).

- 8) Nell'attribuzione della sede, il Prof. Scuccimarra veniva, di fatto, preceduto e scavalcato da altri docenti con punteggio inferiore, difatti **i docenti che lo seguono in graduatoria hanno ottenuto sedi che il Prof. Scuccimarra aveva indicato con priorità rispetto a quella attribuitagli** e precisamente: Blanco Eleonora (punteggio GPS: 60) è stata assegnata alla Scuola media “Da Vinci” di S. Felice Circeo (cod. meccanogr. LTMM820013 – preferenza espressa dal ricorrente alla posizione n. 36), Pirozzi Raffaella (punt. 58,50) all’I.C. “Volpi” di Cisterna (LTMM83801 – pref. n. 63), Sordano Antonio (punt. 57) all’Istituto “Caetani” di Cisterna (LTMM80001T – pref. n. 63), Fusco Enrica (punt. 56) al “Da Vinci “ di San Felice Circeo (LTMM820013 – pref. n. 36), Calzetta Nadia (punt. 53,50) al “ De Magistris” di Sezze (LTMM82702V – pref. n. 55), Addonizio Monia (punt. 52,50) al “Manfredini” di Pontinia (LTMM841014 – pref. n. 42), Galati Marianna (punt. 51) al “Giuliano” di Latina (LTMM832019 – pref. n. 48), Vitiello Eleonora (punt. 50) al “Da Vinci” di Latina (LTMM84801V – pref. n. 48), Duraturo Floriana (punt. 49,50) al “Fabiano” di Latina (LTMM805011 – pref. n. 48), Mancini Claudia (punt. 49) al “Da Vinci” di San Felice Circeo (LTMM820013 – pref. n. 36), Verardo Claudia (punt. 49) al “Pascoli” di Aprilia (LTMM82201P – pref. n. 76), Padricelli Valeria (punt. 49) al “Da Vinci” di San Felice Circeo (LTMM820013 – pref. n. 36), Mistero Anna Paola (punt. 49) all’Istituto “Via Amburgo” di Aprilia (LTMM84401G – pref. n. 76), Morelli Valentina (punt. 48) al “Prampolini” di Latina (LTMM81501G – pref. n. 48), Mandatori Debora (punt. 48) al “Santoro” di Priverno (LTMM842021 – pref. n. 46), Fiorillo Raffaele (punt. 47) al “Volpi” di Cisterna (LTMM838018 – pref. n. 63), Martorelli Andrea (punt. 47) al “De Magistris” di Sezze (LTMM82702V – pref. n. 55), Centola Valentina (punt. 46,50) al



“Volpi” di Cisterna (LTMM838018 – pref. n. 63), Prifti Dafina (punt. 46) al “Don Milani” di Latina (LTMM81601B – pref. n. 48), Di Fazio Antonio (punt. 45) al “Garibaldi” di Fondi (LTMM85201E – pref. n. 20), Sessa Stefano (punt. 45) al “Garibaldi” di Aprilia (LTMM83701C – pref. n. 76), Mesiano Federica (punt. 44,50) al “Santoro” di Priverno (LTMM842021 – pref. n. 46), Trenta Luisa (punt. 44) al “Da Vinci” di San Felice Circeo (LTMM820013 – pref. n. 36), Villano Alessandra (punt. 43,50) al “Santoro” di Priverno (LTMM842021 – pref. n. 46), Fergnani Denni (punt. 42,50) al “Matteotti” di Aprilia (LTMM82401A – pref. n. 76), Fratello Paolo (punt. 41,50) al “Garibaldi” di Aprilia (LTMM83701C – pref. n. 76), Coletta Valentina (punt. 41,50) al “Corradini” di Latina (LTMM85001V – pref. n. 48), Della Corte Rosalba (punt. 41) al “Caetani” di Sermoneta (LTMM833015 – pref. n. 59), D’ Onorio De Meo Stefania (punt. 46,50) al “Plinio il Vecchio” di Cisterna (LTMM839014 – pref. n. 63), Piluso Stefania (punt. 38) al “Caetani” di Cisterna (LTMM80001T – pref. n. 63), De Angelis Federica (punt. 36) al “Anna Frank” di Roccagorga (LTMM80801C – pref. n. 51), Morelli Alessandro (punt. 36) al “Massari” di Cori (LTMM834011 – pref. n. 73), Cherubino Raffaele (punt. 18,50) al “Fabiano” di Latina (LTMM805011 – pref. n. 48) (**cf. Doc 6**);

- 9) L’erronea assegnazione è scaturita da un doppio errore dell’algoritmo del sistema informatico del Ministero, evidentemente non aggiornato, che, non solo ha ignorato, saltandola a piè pari, la preferenza puntuale espressa dal ricorrente alla posizione n. 20 della domanda (LTMM85201E: I.C. “Garibaldi” - Fondi) assegnandola, inspiegabilmente, al sig. Di Fazio Antonio (rispettivamente posizione n. 97 in Graduatoria Provinciale Supplenze I fascia – GPS) ma ha anche considerato le isole ponziane incluse nel Distretto 049, preferenza sintetica espressa dal ricorrente al n. 26, contrariamente a quanto disposto nel Bollettino Ufficiale relativo alla dotazione



organica della provincia di Latina dove le scuole delle predette isole sono indicate in un distretto a parte, e precisamente LTMM999ZN8 ISOLE DELLA PROVINCIA – c.d. Distretto 999 (doc.8);

- 10) Risulta in tutta evidenza che l'assegnazione al ricorrente della sede di Ponza LTMM826012 Istituto C. Pisacane è ingiustificato e illegittimo, in contrasto con la normativa vigente, in particolare con gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021, che prevedono il rispetto del punteggio vantato in graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati;
- 11) Peraltro, ai sensi dell'art. 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 58, comma 2 – lettera f, del Decreto legge n. 73/2021, **il ricorrente, all'esito positivo dell'anno di prova, verrà confermato in ruolo nella stessa sede di servizio, senza la possibilità di presentare domanda di mobilità per un triennio.**
- 12) Al fine di correggere il macroscopico errore in cui è incappata l'Amministrazione e di ottenere la corretta assegnazione della sede allo stesso spettante in forza della graduatoria e del suo punteggio, rispettivamente in data 27.08.2021 e 29.08.2021, l'odierno ricorrente presentava Reclamo e successiva integrazione (doc 9) che, puntualmente, lungi dal porre rimedio in sede di autotutela all'errore lamentato, lasciava l'odierno ricorrente senza riscontro.

Tanto premesso in fatto, stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente procedura d'urgenza al fine di ottenere l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di ottenere il riconoscimento della giusta assegnazione di sede in virtù del corretto punteggio attribuito secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*

Stante quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un



provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente di ottenere la “giusta” sede secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda. La premessa in fatto conclama il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare, atteso che l'Amministrazione non ha tenuto conto delle preferenze espresse dal ricorrente ledendo, in maniera macroscopica, il suo diritto ad ottenere una delle sedi indicate con precedenza rispetto a quella assegnatagli.

Va detto, altresì, che il Prof Scuccimarra si è visto costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento del suo sacrosanto diritto a vedersi assegnata la corretta sede di cui l'Amministrazione doveva avvedersi, quantomeno in sede di autotutela allorquando l'odierno ricorrente presente apposito reclamo e successiva integrazione.

Sul Periculum in mora

Quanto al *periculum in mora* è, necessario un provvedimento d'urgenza, seppur in via provvisoria ed interinale, per evitare che le lungaggini del procedimento di merito possano pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del Prof. Scuccimarra. Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro, infatti, non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente, quantomeno, per l'attuale anno scolastico 2021/2022. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia.



Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il Docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.

E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dal fatto che attualmente il ricorrente è già stato assegnato ad una sede errata, quella di Ponza, dove è stato costretto a trasferirvi.

Il giudizio che ci occupa, per non precludere al ricorrente il diritto ad ottenere la "giusta" sede di titolarità in uno degli ambiti dalla stessa indicati, secondo l'ordine di preferenza, nelle suddette domande dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare in quanto qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole e provocherebbe un danno grave ed irreparabile già in atto.

Il ricorrente, - che ha l'età di 50 anni, precario da molti anni, con famiglia in Gaeta (LT) e una figlia minore di anni 11 - confidava per la sua assegnazione di sede definitiva quella posta negli ambiti di prossimità alla sua residenza. Il pregiudizio grave ed irreparabile è rinvenibile, infatti, nella circostanza che il mancato accoglimento della domanda cautelare comporterebbe per il ricorrente **la necessità di continuare a stare in una sede lontana, (distante e logisticamente non raggiungibile in condizioni ordinarie in quanto Isola di Ponza) dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare composto come detto anche da una figlia minore.** Il tutto con i conseguenziali oneri economici, uno tra tutti i costi del contratto di locazione che si è visto costretto a stipulare in Ponza.



Senza contare che **il gravissimo ed irreparabile danno alla salute.** Il Prof Scuccimarra è affetto da un *“Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti, non cronico”* e, da novembre 2020, è in cura dal Dott Senes, il quale, come da certificato in atti (doc 14), attesta testualmente che il ricorrente *“... presenta oggi una condizione psicologica caratterizzata da un significativo stato ansioso-depressivo, le cui declinazioni si presentano anche attraverso apatia e astenia. La separazione dalla moglie, i cui prodromi erano già presenti quando lo stesso ha iniziato la psicoterapia, e le implicazioni legate alla ristrutturazione degli aspetti esistenziali e pratici a cui è chiamato, sembrano aver accentuato la sintomatologia, attivando altresì stati di insonnia vissuti dallo stesso come molto disfunzionali”*. Infatti, il ricorrente sta anche affrontando, ormai da mesi, una grave crisi coniugale in forza della quale la moglie ha chiesto la separazione (Doc 12).

Su suggerimento dello stesso professionista il ricorrente si sottoponeva ad una valutazione psichiatrica che confermava il *“Disturbo dell’adattamento con umore depresso”* come certificato dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl (cfr Doc 10). La compromessa situazione psicofisica del ricorrente, per la quale oggi è in malattia dal lavoro (Doc 11) e lo costringe a seguire una terapia anche farmacologica (cfr Doc 13), **necessita di sedute psicologiche costanti che si vede costretto a sospendere quando si trova in Ponza.**

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l’attualità del pregiudizio e l’irreparabilità del danno psico-fisico oltre che economico e professionale, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

A sostegno dell’istanza cautelare si rileva che *“L’irreparabilità del pregiudizio che giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come*



insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013)”.

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere/sancire il diritto alla corretta assegnazione del ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica quanto, come detto, di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale, personale, relazionale **e soprattutto psicofisici**.

L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, volta, peraltro, com'è la tutela cautelare non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

I Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella del ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi. Sul punto sono stati emessi diversi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma – Sez.lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir.Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur.



2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016 Tribunale di Milano, sez. lav., ordinanza cautelare del 20.7.2016).

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Cassino affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, previo annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, anche presupposti, connessi e consequenziali posti a base dell'erronea attribuzione di sede al ricorrente, in particolare del decreto n. 893 del 27/08/2021 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del periculum in mora, siccome descritti in atti,

- **Accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il diritto del ricorrente all'assegnazione per l'anno scolastico 2021/2022 di una delle sedi espresse nella domanda di supplenza per la classe di concorso ADMM prima dell'ultima indicata e attribuitagli - Ponza LTMM826012 Istituto C. Pisacane- con il decreto n. 893 del 27/08/2021

e per l'effetto

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di assegnare l'istante presso una delle sedi espresse secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda per la classe di concorso ADMM prima della 82esima preferenza, sedi illegittimamente attribuite a docenti con minor punteggio in graduatoria;



- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

Previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito e di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda di supplenza per la classe di concorso ADMM prima dell'ultima indicata e attribuitagli - Ponza LTMM826012 Istituto C. Pisacane- con il decreto n.893 del 27/08/2021, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di loro rispettiva competenza, ad assegnare l'istante per l'anno scolastico 2021/2022 presso una delle sedi espresse secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda per la classe di concorso ADMM prima della 82esima preferenza, sedi illegittimamente attribuite a docenti con minor punteggio in graduatoria;

- adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;

- condannare le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese e delle competenze professionali oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione e con riserva di ulteriore allegazione a seguito della difesa delle controparti, si allega:

- 1) Graduatoria provinciale supplenze scuola secondaria di I Grado I° Fascia;
- 2) Domanda di supplenza del ricorrente a.s. 2021/2022;
- 3) Avviso del Ministero presentazione domande;
- 4) Decreto ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021;
- 5) Circolare n.25089 del 6/08/2021



- 6) Decreto n. 893 del 27/08/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- 7) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato della ricorrente sottoscritto in data 13/09/2021 di prot. n.4279 dell'1/09/2021;
- 8) Bollettino ufficiale dotazione organica provincia di Latina;
- 9) Reclamo e successiva integrazione con ricevute di consegna;
- 10) Certificato Asl del 14.10.2021;
- 11) N 2 certificati di malattia;
- 12) Lettera di separazione;
- 13) Prescrizione farmaceutica;
- 14) Certificato del Dott Senes.

Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, pertanto il contributo unificato è pari a € 259,00.

Formia, lì 26.10.2021

Avv. Patrizia Averaimo

Avv. Concetta Gaudino

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**



I sottoscritti procuratori rivolgono, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c .

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

premesso

-che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto della ricorrente all'assegnazione della corretta assegnazione ad una delle sedi espresse nella domanda di supplenza per la classe di concorso ADMM;

-che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti inseriti nella Graduatoria Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Latina Fascia I per la classe di concorso ADMM Sostegno nella scuola secondaria di I° grado destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 come da decreto ministeriale n. 893 del 27/08/2021;

considerata

l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;



2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Formia lì 26.10.2021

Avv. Patrizia Averaimo

Avv. Concetta Gaudino

